

Art. 12
Sezione di iscrizione e trasferimenti

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.

Le modalità di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

Art. 12 (R)

In caso di trasferimento il socio deve presentare apposita domanda alla Sezione di nuova residenza allegando il certificato di residenza.

La Sezione presso la quale il socio si trasferisce richiede immediatamente la trasmissione di tutti i documenti personali alla Sezione di origine, la quale, entro 10 giorni, contestualmente alla spedizione, comunica tramite PEC al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale l'avvenuta variazione di residenza.

Il trasferimento, anche ai fini della candidatura e del diritto di voto, ha effetto dalla data di ricezione della domanda di trasferimento presso la Sezione di nuova appartenenza.

I soci sostenitori sono tenuti ad iscriversi alla Sezione Provinciale nella cui circoscrizione hanno la residenza, salvo che non siano iscritti ai corsi LIS organizzati dall'ENS e disciplinati dal P.O.F. che si svolgono in provincia diversa da quella di residenza.